



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/038/CU03/C3

**PARERE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLA
PROPOSTA DI LEGGE (DDL. N.1326) ALL'ESAME DEL SENATO PER
LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA
COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.**

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, presa visione del DDL n.1326, esprime il proprio **parere negativo** sull'impianto e sull'architettura del testo condizionandolo all'accoglimento delle proposte di modifica di seguito riportate.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Nel comma 1 si propone di sostituire la frase “la cooperazione allo sviluppo è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia” con la frase “la cooperazione allo sviluppo è parte integrante delle relazioni internazionali dell'Italia ed elemento qualificante della sua politica estera”.

Art. 8 (Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)

Nel comma 1 si propone di aggiungere dopo “nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione“ la dicitura “e delle potestà di legislazione concorrente delle Regioni in materia di rapporti internazionali e con l'UE di cui al terzo comma dello stesso articolo“.

Si propone di modificare il comma 2, primo capoverso, nel modo seguente: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche usufruendo di contributi internazionali e/o dei finanziamenti europei, possono promuovere accordi di partenariato territoriale e iniziative di cooperazione per lo sviluppo, nel rispetto della presente legge, per la cui realizzazione possono avvalersi dell'Agenzia di cui all'art.16 e/o di altri soggetti dotati di specifiche competenze”.

In relazione, invece, al comma 2, secondo capoverso, si propone di riformularlo nel seguente modo: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e

gli enti locali comunicano tempestivamente al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenza di cui all'art. 16 la programmazione degli interventi di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, finanziati e programmati, ai fini dell'applicazione dell'art. 10, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività medesime nella banca dati di cui all'art. 19, comma 9".

Art 14 (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)

Si propone di inserire alla fine del comma 2, la seguente frase: "Alle riunioni del CICS, quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, partecipano il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o un suo delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i Presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali".

Art. 23 (Regioni ed enti locali)

Si è propone una nuova formulazione del comma 1: "Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge e delle rispettive leggi regionali per lo svolgimento delle iniziative volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge".

Roma, 10 aprile 2014